

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 379-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 13 luglio 1961*

*modificato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 25 ottobre 1961 (V. Stampato n. 3221)*

**presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione**

(MORO)

**di concerto col Ministro del Bilancio**

(MEDICI)

**e col Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 27 ottobre 1961*

**Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici**

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

Sono istituiti, con effetto dal 1° novembre 1961, presso il Ministero della pubblica istruzione, i seguenti ruoli, per sopperire alle esigenze funzionali delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria:

a) ruolo dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli Orti botanici (carriera direttiva);

b) ruolo dei tecnici laureati (carriera direttiva);

c) ruolo dei bibliotecari per le biblioteche di Facoltà o Scuole, dei Seminari e degli Istituti scientifici (carriera direttiva);

d) ruolo degli aiuti bibliotecari per le biblioteche predette (carriera di concetto);

e) ruolo del personale amministrativo delle Segreterie universitarie (carriera di concetto);

f) ruolo dei tecnici coadiutori (carriera di concetto);

g) ruolo delle ostetriche (carriera di concetto).

Si applicano nei confronti del personale dei ruoli di cui alle lettere b), f) e g) le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive integrazioni sul decentramento di servizi del Ministero della pubblica istruzione.

La dotazione organica dei ruoli predetti è determinata nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, annesse alla presente legge.

I ruoli organici del personale delle Segreterie universitarie di cui alla legge 6 luglio 1940, n. 1038 e alle successive modificazioni, il ruolo organico dei tecnici di carriera esecutiva e quello degli ausiliari delle Università e degli Istituti di istruzione superiore di cui alla legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, sono sostituiti dal 1° novembre 1961 con quelli stabiliti nelle tabelle H, I, L, M, N, annesse alla presente legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Art. 2.

Al personale di cui al precedente articolo 1, primo comma, si applicano, per la immissione in ruolo, lo stato giuridico, lo sviluppo di carriera, le disposizioni che vigono al medesimo titolo per gli impiegati civili dello Stato.

Per quanto concerne il personale della carriera tecnica esecutiva e quello della carriera ausiliaria delle Università restano ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, le quali si osservano anche, in quanto applicabili, per il personale delle carriere tecnica ed ausiliaria degli osservatori astronomici.

Nei confronti del personale di cui ai precedenti commi è fatta, peraltro, salva l'osservanza delle disposizioni particolari contenute nella presente legge.

Il regolamento di esecuzione della presente legge — da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro — determina i titoli di studio per l'ammissione alle carriere di cui al precedente articolo 1, comma primo, la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sia per l'ammissione alle carriere predette, sia per le promozioni a qualifiche superiori, nonché le prove di esame e le modalità per l'espletamento dei concorsi medesimi.

Art. 3.

I conservatori dei musei delle scienze e i curatori degli Orti botanici curano la conservazione e l'incremento del patrimonio scientifico dei musei e degli Orti attenendosi alle direttive dei professori ufficiali degli Istituti cui i musei e gli Orti sono annessi; e, qualora il museo non sia in particolare annesso ad Istituto, alle direttive del Presidente di Facoltà.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 2.

*Identico.*

Art. 3.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

I posti del ruolo dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli Orti botanici vengono ripartiti fra i vari musei ed Orti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 4.

Le promozioni alle qualifiche superiori del ruolo dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli Orti botanici avvengono:

a) a conservatore o curatore aggiunto, dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica di conservatore o vice curatore, compreso il periodo di prova;

b) a conservatore o curatore di III classe dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica di conservatore o curatore aggiunto;

c) a conservatore o curatore di II classe dopo nove anni di effettivo servizio nella qualifica di conservatore o curatore di III classe;

d) a conservatore o curatore di I classe dopo dieci anni di effettivo servizio nella qualifica di conservatore o curatore di II classe.

Per le promozioni di cui al precedente comma occorre il giudizio favorevole del Senato accademico, su motivata proposta del Consiglio di Facoltà.

La promozione a conservatore o curatore di I classe può essere conseguita anche dopo almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica di conservatore o curatore di II classe mediante esame di merito distinto, indetto secondo modalità da stabilire nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 5.

I posti del ruolo dei tecnici laureati sono assegnati agli Istituti delle facoltà o scuole dotati di attrezzature scientifico-didattiche di

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 4.

*Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

particolare complessità e, prevalentemente, a quelli le cui attrezzature servano alle attività didattiche e scientifiche di più cattedre.

La ripartizione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Ministro della pubblica istruzione.

Le eventuali modificazioni alla predetta ripartizione, nell'ambito dei posti assegnati a ciascuna Università o Istituto superiore, sono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta dei Consigli di facoltà o scuola, approvata dal Senato accademico.

Limitatamente alla ripartizione da disporsi con effetto dal 1° novembre 1961, i posti saranno assegnati, con precedenza, agli Istituti presso i quali presti servizio personale cui sia stato confertio un incarico ai sensi dell'articolo 3, lettera c) della legge 5 marzo 1961, n. 158.

#### Art. 6.

Le promozioni alle qualifiche superiori del ruolo dei tecnici laureati avvengono:

a) a tecnico laureato di II classe, dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica di tecnico laureato di III classe, compreso il periodo di prova;

b) a tecnico laureato di I classe, dopo tre anni di permanenza nella qualifica di tecnico laureato di II classe;

c) a tecnico laureato principale dopo cinque anni di permanenza nella qualifica di tecnico laureato di I classe;

d) a tecnico laureato capo dopo cinque anni di permanenza nella qualifica di tecnico laureato principale.

Le promozioni predette sono subordinate a giudizio favorevole espresso dal competente Consiglio di facoltà o scuola, su motivata proposta del professore-direttore dell'Istituto.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

#### Art. 6.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Art. 7.

Gli assistenti ordinari a cattedre universitarie con almeno cinque anni di servizio possono, su conforme parere della sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, essere trasferiti nei ruoli dei conservatori e curatori, dei tecnici laureati nonchè in quello degli ingegneri di cui al successivo articolo 45.

Il collocamento nei ruoli di cui al precedente comma è effettuato nella qualifica corrispondente a quella acquisita organicamente nel ruolo di provenienza e con attribuzione di trattamento economico non superiore a quello fruito all'atto del collocamento.

Art. 8.

Il personale del ruolo dei Bibliotecari delle biblioteche di facoltà o scuola, dei Seminari e degli Istituti è addetto, alla dipendenza dei direttori delle biblioteche stesse, ai servizi bibliotecnici di ciascun Ateneo. In particolare esso, avvalendosi dell'opera del personale di cui al successivo comma, provvede alla revisione ed organizzazione dei cataloghi alfabetici per autore e collabora coi singoli direttori per la compilazione dello schedario per quanto riguarda i cataloghi per materia e per soggetto.

Il personale del ruolo degli aiuto bibliotecari disimpegna i servizi tecnici delle Biblioteche, alle dipendenze del Bibliotecario e del Direttore della Biblioteca.

I lavori di archivio, di registrazione, di copia, di microfotografia e per il servizio di prestito, sono disimpegnati dal personale compreso nel ruolo organico della carriera esecutiva degli uffici amministrativi delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

I posti del ruolo dei Bibliotecari e quelli del ruolo degli Aiuto bibliotecari sono ripartiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, fra le Università e gli Istituti di istruzione superiore in rapporto alle esigenze delle singole Biblioteche.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 7.

Gli assistenti ordinari a cattedre universitarie con almeno cinque anni di servizio possono, su conforme parere della sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, essere trasferiti nei ruoli dei conservatori e curatori, dei tecnici laureati nonchè in quello degli ingegneri di cui al successivo articolo 44.

*Identico.*

Art. 8.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 9.

I posti dei ruoli dei tecnici laureati, dei tecnici coadiutori e delle ostetriche sono conferiti in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami, bandito dal Rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria, previa autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione. Il bando è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine.

Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto rettorale.

Dei risultati dei concorsi viene data notizia, previa approvazione degli atti da parte del Ministro, nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina dei vincitori è disposta con decreto del Ministro.

Per i trasferimenti del personale di cui al presente articolo si osservano le norme previste per i tecnici di carriera esecutiva.

Art. 10.

I posti di ruolo di tecnico coadiutore sono assegnati agli Istituti delle Facoltà o scuole con riferimento alla consistenza dell'attrezzatura didattica-scientifica ed alle esigenze della ricerca, della sperimentazione e delle esercitazioni.

La ripartizione è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

Le modificazioni alla ripartizione stessa sono parimenti disposte con decreto ministeriale su proposta dei Consigli di facoltà o scuola, approvata dal Senato accademico.

Limitatamente alla ripartizione da disporsi con effetto dal 1° novembre 1961, i posti saranno assegnati, con precedenza, agli Istituti presso i quali presti servizio personale cui sia stato conferito un incarico ai sensi dell'articolo 3, lettera d), della legge 5 marzo 1961, n. 158.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 9.

*Identico.*

Art. 10.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 11.

Le promozioni alle qualifiche superiori all'iniziale del ruolo dei tecnici coadiutori avvengono:

a) a tecnico coadiutore di 3<sup>a</sup> classe, dopo un triennio di effettivo servizio nella qualifica di tecnico coadiutore aggiunto, compreso il periodo di prova;

b) a tecnico coadiutore di 2<sup>a</sup> classe, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di tecnico coadiutore di 3<sup>a</sup> classe;

c) a tecnico coadiutore di 1<sup>a</sup> classe, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di tecnico coadiutore di 2<sup>a</sup> classe;

d) a tecnico coadiutore capo, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di tecnico coadiutore di 1<sup>a</sup> classe.

Per le promozioni di cui al precedente comma occorre il giudizio favorevole del Consiglio di facoltà o scuola competente, su motivata proposta del professore direttore di Istituto.

Art. 12.

Le promozioni alle qualifiche superiori all'iniziale del ruolo delle ostetriche avvengono:

a) a ostetrica di 3<sup>a</sup> classe, dopo un triennio di effettivo servizio nella qualifica di ostetrica aggiunta, compreso il periodo di prova;

b) a ostetrica di 2<sup>a</sup> classe, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ostetrica di 3<sup>a</sup> classe;

c) a ostetrica di 1<sup>a</sup> classe, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di ostetrica di 2<sup>a</sup> classe;

d) a ostetrica capo, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ostetrica di 1<sup>a</sup> classe.

Per le promozioni di cui al precedente comma occorre il giudizio favorevole della

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 11.

*Identico.*

Art. 12.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del professore ufficiale di Clinica ostetrica e ginecologica.

Art. 13.

Alle esigenze funzionali annesse ai posti disponibili nei ruoli di cui alle tabelle A, B, C, D, F, G, può provvedersi, nelle more dei relativi concorsi, mediante conferimento di incarichi da disporsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Ai titolari degli incarichi di cui al precedente comma è attribuito un compenso mensile lordo commisurato al trattamento fondamentale iniziale stabilito dalle disposizioni vigenti per la categoria del personale statale non di ruolo corrispondente alla carriera cui appartengono i posti relativi all'incarico.

L'incarico, che può essere conferito anche in caso di legittimo impedimento di personale appartenente ai ruoli suddetti, termina col cessare della causa che ha dato luogo al conferimento dell'incarico medesimo, e comunque all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo, o al rientro in servizio del titolare sostituito.

I posti disponibili nei ruoli di cui al presente articolo debbono essere messi a concorso entro due anni dalla loro vacanza ferma restando, peraltro, l'osservanza di quanto è disposto nel successivo articolo 16 comma secondo.

Per i primi due anni di attuazione della presente legge, l'incarico per i posti di tecnico laureato o diplomato potrà essere conferito, con l'assenso degli interessati, anche a tecnici già in servizio all'entrata in vigore della presente legge, senza pregiudizio della posizione giuridica, della progressione in carriera e del trattamento economico di cui essi siano provvisti alla data suddetta. Qualora il trattamento economico di cui gli interessati sono provvisti sia inferiore a quello proprio dei coefficienti 271 e 202, rispettivamente per i laureati e diplomati, la diffe-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 13.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

renza viene corrisposta con apposito assegno personale non pensionabile e riassorbibile con gli eventuali successivi aumenti.

Le nomine a tecnico incaricato, laureato o diplomato, già conferite ai sensi dell'articolo 3, lettere *c)* e *d)* della legge 5 marzo 1961, n. 158, s'intendono disposte a tutti gli effetti previsti dal presente articolo.

Art. 14.

Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 3, lettera *c)* della legge 5 marzo 1961, n. 158, costituiranno in caso di parità di merito titolo di preferenza nei concorsi che saranno indetti per la prima copertura dei posti di tecnico laureato assegnati a ciascun Istituto.

Art. 15.

Nella prima applicazione della presente legge, metà dei posti del ruolo dei Bibliotecari sono conferiti mediante concorso, da indirsi per la qualifica iniziale, riservato al personale che abbia esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore statali, per almeno un biennio alla data del 1° novembre 1961, funzioni di Bibliotecario e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite massimo di età, prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire.

La norma di cui al precedente comma si applica anche per quanto concerne il ruolo degli Aiuto-bibliotecari, nei confronti del personale che abbia esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore statali, per almeno un biennio alla data predetta, funzioni non inferiori a quelle di Aiuto-bibliotecario e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite massimo di età, prescritti per la ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire.

Nella prima applicazione della presente legge i posti di ruolo dei conservatori e dei

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 14.

*Identico.*

Art. 15.

Nella prima applicazione della presente legge, metà dei posti del ruolo dei Bibliotecari sono conferiti mediante concorso per esami e per titoli da indirsi per la qualifica iniziale, riservato al personale che abbia esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore statali, per almeno un biennio alla data del 1° novembre 1961, funzioni di Bibliotecario e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite massimo di età, prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire.

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

curatori potranno, presso ciascun Ateneo, essere coperti mediante concorso indetto per la rispettiva qualifica iniziale e riservato al personale che abbia esercitato nell'Università e negli Istituti di istruzione superiore statali, per almeno un biennio alla data del 1° novembre 1961, le rispettive funzioni e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite massimo di età, prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire.

Nei confronti del personale che venga immesso ai sensi dei precedenti commi nei ruoli indicati nei commi medesimi, l'anzianità maturata nel ruolo cui attualmente appartiene con qualifica non inferiore a quella corrispondente al coefficiente 202 sarà utile per due terzi e, comunque, per non più di quattro anni complessivi ai fini della progressione di carriera. Coloro, peraltro, che nel ruolo di provenienza abbiano maturato, alla data del 1° novembre 1961, una anzianità di servizio di almeno 10 anni conserveranno lo stesso coefficiente raggiunto nella carriera di provenienza con l'anzianità conseguita nel coefficiente stesso, anzianità che è riconosciuta utile ai fini di carriera ed economici.

Art. 16.

Nella prima applicazione della presente legge, l'80 per cento dei posti della carriera di concetto di Segreteria degli Uffici amministrativi delle Università e degli Istituti di istruzione superiore sono conferiti mediante concorso per esami e per titoli riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli ordinari ed aggiunti delle Segreterie universitarie, che siano in possesso di diploma di istruzione media di 2° grado.

Al concorso di cui al precedente comma, possono, altresì, prendere parte:

a) gli appartenenti ai ruoli ordinari ed aggiunti di carriera esecutiva degli uffici amministrativi universitari sprovvisti del predetto diploma, purchè siano in possesso di quello di istruzione secondaria di primo grado e rivestano una qualifica non inferiore

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

*Identico.*

Art. 16.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

ad archivista o equiparata o abbiano, alla data del 1° novembre 1961, un'anzianità di servizio non inferiore a dieci anni;

b) coloro che, nella prima applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, sono stati inquadrati nel ruolo dei tecnici (gruppo C) ed assegnati a prestare servizio negli uffici amministrativi universitari.

Il personale che venga immesso nel ruolo della carriera di concetto di Segreteria ai sensi del presente articolo e che abbia maturato, nel ruolo di provenienza, un'anzianità di servizio di almeno dieci anni, conserverà lo stesso coefficiente raggiunto nella carriera di provenienza con l'anzianità maturata nel coefficiente stesso.

Il personale del ruolo dei tecnici di carriera esecutiva che svolga mansioni proprie degli uffici amministrativi e che, avendo titolo a partecipare al concorso previsto dal presente articolo, non vi prenda parte, ovvero partecipandovi, non risulti fra i vincitori, viene collocato in soprannumero *ad personam* rispetto al ruolo di appartenenza, con effetto dal 90° giorno successivo a quello della pubblicazione dei risultati del concorso stesso.

Art. 17.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti di ruolo dei tecnici coadiutori che verranno assegnati ogni anno saranno conferiti, presso ciascun Istituto, mediante concorsi per esami pratici e per titoli da indirsi dal Rettore dell'Università o Istituto di istruzione superiore e da espletare tra i tecnici del ruolo ordinario di carriera esecutiva che, alla data del 1° novembre 1961, si trovino in servizio da almeno un biennio presso Istituti delle Facoltà o Scuole universitarie e siano in possesso di un diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado riconosciuto valido dal Ministro della pubblica istruzione in rapporto alle specifiche

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 17.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

esigenze dell'Istituto, nonchè degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto.

Possono, altresì, essere ammessi ai predetti concorsi anche i tecnici di ruolo della carriera esecutiva sprovvisti del diploma di cui al precedente comma, purchè abbiano almeno 6 anni di servizio e siano in possesso almeno di diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 3, lettera *d*) della legge 5 marzo 1961, n. 158, costituiranno in caso di parità di merito, titolo di preferenza nei concorsi di cui al precedente articolo.

Art. 18.

Nella prima applicazione della presente legge, l'immissione nella qualifica iniziale del ruolo di concetto delle ostetriche è subordinata all'esito favorevole di apposito concorso nazionale per titoli ed esami da espletare tra le ostetriche appartenenti all'attuale ruolo organico dei tecnici e che, alla data di entrata in vigore della legge medesima, trovinsi in servizio presso le cliniche ostetriche e ginecologiche universitarie o presso la Scuola di ostetricia di Venezia e siano in possesso del diploma rilasciato da una Scuola di ostetricia annessa alle predette Cliniche ovvero da scuole di ostetricia parificate e degli altri requisiti prescritti per accedere al predetto ruolo di concetto.

Le ostetriche che non superano il concorso di cui al precedente comma, o che non vi partecipano, permangono in servizio nell'attuale posizione di ostetriche della carriera esecutiva ai sensi e secondo le norme di cui alla legge 24 giugno 1950, n. 465. In corrispondenza delle unità di personale che verranno a trovarsi nelle condizioni di cui al presente comma saranno lasciati vacanti altrettanti posti nel ruolo di concetto delle ostetriche.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 18.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 19.

Nei confronti del personale che venga immesso, ai sensi dei precedenti articoli 17 e 18, nel ruolo dei tecnici coadiutori ed in quello delle ostetriche, l'anzianità maturata nel ruolo cui attualmente appartiene con qualifica non inferiore a quella corrispondente al coefficiente 202, sarà utile per due terzi ai fini della progressione di carriera e per non più di quattro anni complessivi. Coloro, peraltro, che nel ruolo di provenienza abbiano maturato, alla data del 1° novembre 1961, un'anzianità di servizio per lo meno di 10 anni, conserveranno lo stesso coefficiente raggiunto nella carriera esecutiva con l'anzianità conseguita nel coefficiente stesso, anzianità che è riconosciuta utile ai fini della progressione di carriera ed economica.

Art. 20.

Nella prima attuazione della presente legge, i posti in aumento in ciascuno dei ruoli organici di cui alle tabelle *H*, *I*, ed *L*, e risultanti disponibili dopo effettuate le promozioni alle varie qualifiche, potranno essere conferiti mediante concorsi per esami da indire per la qualifica iniziale di ciascun ruolo e da espletare tra il personale in servizio nei rispettivi ruoli aggiunti e nelle rispettive categorie d'impiego non di ruolo delle Segreterie universitarie, nonchè tra il personale che per almeno due anni, alla data del 1° novembre 1961, abbia esercitato nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore statali funzioni proprie dei posti messi a concorso e che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti ad eccezione di quello del limite massimo di età.

Ai concorsi previsti dal presente articolo, potranno essere ammessi anche coloro che, appartenendo ad altri ruoli del Ministero della pubblica istruzione, abbiano esercitato per almeno cinque anni, alla data predetta, mansioni inerenti ai servizi universitari e

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 19.

*Identico.*

Art. 20.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

siano in possesso dei prescritti titoli e requisiti.

Il servizio di ruolo in base al quale gli interessati saranno eventualmente ammessi ai concorsi, ai sensi del comma precedente, sarà, in caso di nomina, valutato ai fini della progressione in carriera per non più di tre anni.

In dipendenza delle unità di personale che, effettuati i concorsi di cui al precedente comma, risultino ancora in servizio nei predetti ruoli aggiunti e nelle predette categorie d'impiego non di ruolo, saranno tenuti vacanti altrettanti posti in ciascuno dei corrispondenti ruoli organici.

Per l'ammissione al concorso a posti di qualifica iniziale nella carriera direttiva sono considerate valide lauree diverse da quelle previste dall'articolo 2 della legge 6 luglio 1940, n. 1038.

Per il ruolo di carriera esecutiva è fatta salva l'osservanza del disposto dell'articolo 345 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 21.

La carriera del personale di ragioneria delle Segreterie universitarie è compresa tra le carriere speciali previste dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'articolo 2 della legge 6 luglio 1940, numero 1038, è sostituito dal seguente:

« Per l'ammissione ai concorsi per la qualifica iniziale dei ruoli organici delle Segreterie universitarie sono richiesti i seguenti titoli di studio:

a) per il ruolo della carriera direttiva: la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali o in lettere, o in filosofia o in materie letterarie o in pedagogia o in economia e commercio o in scienze economiche marittime, o altro titolo ad esse lauree riconosciuto equipollente;

b) per il ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo: il diploma

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 21.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

di maturità classica o di maturità scientifica, o di abilitazione magistrale;

c) per il ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria: diploma di abilitazione tecnica rilasciato da Istituti tecnici (sezione commerciale) ovvero diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria) ovvero diploma di ragioniere e di perito commerciale rilasciato da Istituto tecnico commerciale;

d) per il ruolo della carriera esecutiva la licenza di istituto medio di primo grado ».

#### Art. 22.

Le promozioni di impiegati delle Segreterie universitarie, in servizio almeno dal 23 marzo 1939, alle qualifiche di Consigliere di 1ª classe, di Ragioniere, di Archivista, disposte in applicazione della legge 17 aprile 1957, n. 270, sono riportate, con esclusione delle competenze arretrate, alla data del 31 dicembre 1951.

#### Art. 23.

Le disposizioni relative all'inquadramento nei ruoli statali del personale di Segreteria degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli e del personale di Segreteria e tecnico della libera Università di Camerino, contenute, rispettivamente, nell'articolo 3 della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, e nell'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 254, sono sostituite dalle seguenti.

Il personale di Segreteria degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli e della libera Università di Camerino che, alla data, rispettivamente, del 3 dicembre 1957 e del 1º novembre 1958, trovavasi in servizio di ruolo negli Atenei medesimi, sarà inquadrato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, in uno dei ruoli delle Segreterie universitarie, del quale abbia esercitato le funzioni da almeno tre anni alle

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

*Soppresso.*

#### Art. 22.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

date predette. L'inquadramento sarà effettuato per qualifiche non superiori a quelle di direttore di sezione, di primo ragioniere e di primo archivista, prescindendosi, ove occorra, dal possesso del titolo di studio prescritto per la rispettiva carriera e tenendosi conto, per ciascuno impiegato, dell'anzianità di servizio, dei titoli posseduti e delle note di qualifica riportate.

Il personale tecnico in servizio di ruolo nell'Università di Camerino alla data del 1° novembre 1958 è inquadrato nel corrispondente ruolo statale dei tecnici di carriera esecutiva, prescindendosi, ove occorre, dal possesso del prescritto titolo di studio, con le condizioni e modalità stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi hanno effetto dalle date di entrata in vigore della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, e della legge 13 marzo 1958, n. 254, rispettivamente per il personale degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli e della Università di Camerino e potranno essere disposti anche in soprannumero rispetto ai posti disponibili nelle qualifiche sopra indicate, salvo riassorbimento con l'entrata in vigore della presente legge.

Il personale di Segreteria e tecnico in servizio nell'Università di Camerino alla data del 1° novembre 1958 e nei cui confronti non sia applicabile il comma primo del presente articolo, sarà inquadrato, con effetto dalla data predetta, nelle categorie d'impiego statale non di ruolo ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 287. Il personale medesimo potrà, comunque, partecipare, in deroga al limite di età, ad uno dei concorsi di cui agli articoli 11, 15 e 16 della presente legge.

Il personale di ruolo degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli e della Università di Camerino che, alla data di pubblicazione della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, e della legge 13 marzo 1958, n. 254, non si è trovato in servizio perchè dichiarato

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

dimesso o perchè collocato in pensione prima di aver raggiunto il limite di età, potrà essere assunto nei ruoli del personale di segreteria, ed inquadrato nella carriera e nella qualifica corrispondenti alla carriera ed al grado ricoperti all'atto della cessazione dal servizio presso i predetti Atenei in base al relativo statuto.

Il personale di cui al presente articolo che, per almeno tre anni, abbia esercitato presso i predetti Atenei le funzioni di Direttore amministrativo, potrà essere inquadrato, a giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, nella qualifica di Direttore amministrativo di 2<sup>a</sup> classe in uno dei posti che, per la qualifica medesima, sono istituiti con la presente legge.

#### Art. 24.

Nella prima attuazione della presente legge, i posti recati in aumento in ciascuno dei ruoli organici di cui alle tabelle *M* ed *N* saranno conferiti mediante concorsi per titoli da indire per la qualifica iniziale di ciascun ruolo e da espletare tra il personale in servizio nei rispettivi ruoli aggiunti e nelle rispettive categorie di impiego non di ruolo, nonchè tra il personale che, alla data del 31 marzo 1961 abbia comunque prestato servizio presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore con mansioni proprie dei posti messi a concorso per un periodo non inferiore a 90 giorni e che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, ad eccezione di quello del limite massimo di età.

In dipendenza delle unità di personale che, effettuati i concorsi di cui al precedente comma, risultino ancora in servizio nei predetti ruoli aggiunti e nelle predette categorie di impiego non di ruolo saranno tenuti vacanti altrettanti posti in ciascuno dei corrispondenti ruoli organici.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

#### Art. 23.

Nella prima attuazione della presente legge, i posti recati in aumento in ciascuno dei ruoli organici di cui alle tabelle *M* ed *N* saranno conferiti mediante concorsi per titoli da indire per la qualifica iniziale di ciascun ruolo e da espletare tra il personale in servizio nei rispettivi ruoli aggiunti e nelle rispettive categorie di impiego non di ruolo, nonchè tra il personale che, alla data del 31 marzo 1961 abbia comunque prestato servizio presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore con mansioni proprie dei posti messi a concorso per un periodo anche non continuativo non inferiore a 90 giorni e che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, ad eccezione di quello del limite massimo di età.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Art. 25.

Lo sviluppo di carriera per il personale del ruolo di cui alla annessa tabella *M* si svolge nei modi di cui appresso.

All'atto della nomina in ruolo il tecnico o infermiere è assegnato al coefficiente 157 con la qualifica di tecnico o infermiere in prova.

Dopo due anni di servizio, previo giudizio favorevole da parte del professore ufficiale della materia, consegue la stabilità ed è assegnato al coefficiente 180 con la qualifica di tecnico o infermiere di 3<sup>a</sup> classe.

Dopo quattro anni di permanenza nel coefficiente 180 è assegnato al coefficiente 202 con la qualifica di tecnico o infermiere di 2<sup>a</sup> classe. In tale coefficiente permane otto anni, al termine dei quali è assegnato al coefficiente 229 con la qualifica di tecnico o infermiere di 1<sup>a</sup> classe. L'assegnazione al coefficiente 229 può essere conseguita anche dopo almeno cinque anni di permanenza nel coefficiente 202, previo esame di idoneità.

Dopo cinque anni di permanenza nel coefficiente 229, è assegnato al coefficiente 271 con la qualifica di tecnico o infermiere principale.

All'atto della nomina in ruolo, l'infermiera fornita del diploma rilasciato da Scuola convitto professionale è assegnata al coefficiente 180 con la qualifica di infermiera diplomata in prova.

Dopo due anni di servizio, previo giudizio favorevole da parte del professore ufficiale della materia, consegue la stabilità ed è assegnata al coefficiente 202 con la qualifica di infermiera diplomata.

Dopo cinque anni di permanenza nel coefficiente 202 è assegnata al coefficiente 229 con la qualifica di capo sala. In tale coefficiente permane otto anni, al termine dei quali è assegnata al coefficiente 271 con la qualifica di capo sala principale. L'assegnazione al coefficiente 271 può essere conseguita anche dopo almeno cinque anni di perma-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 24.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Dopo sei anni di permanenza nel coefficiente 271, è assegnato al coefficiente 325 con la qualifica di tecnico capo o di infermiere capo.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

nenza nel coefficiente 229, previo esame di idoneità.

Dopo sei anni di permanenza nel coefficiente 271 è assegnata al coefficiente 325 con la qualifica di capo sala superiore.

All'atto della nomina in ruolo l'infermiera fornita di abilitazione a funzione direttiva o del diploma di assistente sanitaria visitatrice è assegnata al coefficiente 202 con la qualifica di vice capo sala in prova.

Dopo due anni di servizio, previo giudizio favorevole da parte del professore ufficiale della materia, consegue la stabilità con la qualifica di vice capo sala.

Dopo tre anni dalla conferma a stabile, è assegnata al coefficiente 229 con la qualifica di capo sala. In tale coefficiente permane otto anni, al termine dei quali è assegnata al coefficiente 271 con la qualifica di capo sala principale. L'assegnazione al coefficiente 271 può essere conseguita anche dopo almeno cinque anni di permanenza nel coefficiente 229, previo esame di idoneità.

Dopo sei anni di permanenza nel coefficiente 271 è assegnata al coefficiente 325 con la qualifica di capo sala superiore.

Tutti i passaggi di qualifica, previsti dal presente articolo, sono subordinati al giudizio favorevole da parte del professore ufficiale della materia.

Nei confronti delle ostetriche che permangono nel ruolo di carriera esecutiva ai sensi dell'articolo 18, comma secondo, della presente legge si osservano le norme previste dal presente articolo per le infermiere fornite di diploma di scuola-convitto professionale.

#### Art. 26.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale tecnico ed infermieristico in servizio di ruolo nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore alla data del

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

#### Art. 25.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

1° novembre 1961 è inquadrato con l'osservanza delle norme seguenti:

1) *Tecnici ed infermieri:*

a) il personale che abbia compiuto un biennio di servizio dalla nomina in ruolo, consegue la stabilità previo giudizio favorevole ai sensi del precedente articolo 25, ed è assegnato al coefficiente 180 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza a tale biennio;

b) il personale che si trovi nel coefficiente 180 rimane in tale coefficiente fino al compimento di sei anni di complessivo servizio dalla nomina, passando quindi al coefficiente 202;

c) coloro che si trovino nel coefficiente 180 con sei anni, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina, sono assegnati al coefficiente 202 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al sessennio;

d) coloro che si trovino nel coefficiente 202 permangono in tale coefficiente fino al compimento del 14° anno di complessivo servizio dalla nomina, passando quindi al coefficiente 229;

e) coloro che si trovino nel coefficiente 202 con 14 anni, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina, sono assegnati al coefficiente 229 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza ai 14 anni;

f) coloro che si trovino assegnati al coefficiente 229 permangono in tale coefficiente fino al compimento del 19° anno di complessivo servizio dalla nomina;

g) coloro che si trovino al coefficiente 229 con 19 anni, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina, sono assegnati al coefficiente 271 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al 19° anno.

2) *Infermiere fornite di diploma rilasciato da scuola convitto:*

a) le infermiere che abbiano compiuto un biennio di servizio dalla nomina in ruolo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

1) *Tecnici ed infermieri:*

a) il personale che abbia compiuto un biennio di servizio dalla nomina in ruolo, consegue la stabilità previo giudizio favorevole ai sensi del precedente articolo 24, ed è assegnato al coefficiente 180 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza a tale biennio;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica.*

2) *Infermiere fornite di diploma rilasciato da scuola convitto:*

a) le infermiere che abbiano compiuto un biennio di servizio dalla nomina in ruolo

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

conseguono la stabilità, previo giudizio favorevole di cui al precedente articolo 25, e sono assegnate al coefficiente 202 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza a tale biennio;

b) le infermiere che si trovino al coefficiente 202 rimangono in tale coefficiente fino al compimento di 7 anni di complessivo servizio dalla nomina, passando, quindi, al coefficiente 229;

c) coloro che si trovino al coefficiente 202 con anni 7, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina, sono assegnate al coefficiente 229 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al settennio;

d) coloro che si trovino al coefficiente 229 permangono in tale coefficiente fino al compimento del 15° anno di complessivo servizio dalla nomina, passando, quindi, al coefficiente 271;

e) coloro che si trovino al coefficiente 229 con 15 anni, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina, sono assegnate al coefficiente 271 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al 15° anno;

f) coloro che si trovino assegnate al coefficiente 271 permangono in tale coefficiente fino al compimento del 21° anno di complessivo servizio dalla nomina, passando, quindi, al coefficiente 325;

g) coloro che si trovino assegnate al coefficiente 271 con 21 anni, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina, sono assegnate al coefficiente 325 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al 21° anno.

3) *Infermiere fornite di abilitazione alla funzione direttiva o del diploma di assistente sanitaria visitatrice:*

a) se abbiano compiuto un biennio di servizio dalla nomina in ruolo conseguono la stabilità, previo il giudizio favorevole di cui al precedente articolo 25, con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza a tale biennio;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

conseguono la stabilità, previo giudizio favorevole di cui al precedente articolo 24, e sono assegnate al coefficiente 202 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza a tale biennio;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica.*

3) *Infermiere fornite di abilitazione alla funzione direttiva o del diploma di assistente sanitaria visitatrice:*

a) se abbiano compiuto un biennio di servizio dalla nomina in ruolo conseguono la stabilità, previo il giudizio favorevole di cui al precedente articolo 24, con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza a tale biennio;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

b) se si trovino al coefficiente 202 rimangono in tale coefficiente fino al compimento di 5 anni di complessivo servizio dalla nomina, passando, quindi, al coefficiente 229;

c) se si trovino al coefficiente 202, con cinque anni, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina, sono assegnate al coefficiente 229 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al settennio;

d) se si trovino al coefficiente 229 permangono in tale coefficiente fino al compimento del 13° anno di complessivo servizio dalla nomina, passando, quindi, al coefficiente 271;

e) se si trovino al coefficiente 229 con tredici anni, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina, sono assegnate al coefficiente 271 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al 13° anno;

f) se si trovino assegnate al coefficiente 271 permangono in tale coefficiente fino al compimento del 19° anno di complessivo servizio dalla nomina, passando, quindi, al coefficiente 325;

g) se si trovino assegnate al coefficiente 271 con 19 anni, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina sono assegnate al coefficiente 325 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al 19° anno.

Tutte le sopraddette assegnazioni a coefficienti superiori sono subordinate al giudizio favorevole da parte del professore ufficiale della materia.

Nei confronti delle ostetriche che permangono nel ruolo di carriera esecutiva ai sensi dell'articolo 18, comma secondo, della presente legge, si osservano le norme previste dal presente articolo per le infermiere fornite di diploma di scuola convitto professionale.

Art. 27.

Il personale tecnico appartenente al ruolo aggiunto di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 287, al compimento di almeno undici an-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 26.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

ni di anzianità nel ruolo stesso, è ammesso a partecipare ad apposito esame per l'ammissione alla qualifica cui è attribuito il coefficiente 229 del ruolo organico dei tecnici di carriera esecutiva.

Art. 28.

Le promozioni a bidello, custode, usciere o portantino di 2<sup>a</sup> classe e di 1<sup>a</sup> classe nel ruolo di cui all'annessa tabella *N* si conseguono, presso ciascuna Università o Istituto di istruzione superiore, a ruolo aperto mediante scrutinio di merito assoluto al quale sono ammessi gli impiegati del ruolo che abbiano compiuto, rispettivamente, due anni e sei anni di effettivo servizio nella carriera.

Le promozioni a bidello capo, custode capo, usciere capo, portantino capo sono conferite, presso ciascuna Università o Istituto, nei limiti di un terzo dei posti di ruolo assegnati a ciascuna Università o Istituto medesimi, intendendosi arrotondate all'unità le frazioni superiori a metà. Le promozioni stesse sono disposte con decreto del Rettore, ai sensi dell'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, e dopo almeno 4 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

Nei decreti ministeriali di ripartizione dei posti di ausiliario viene determinato, ove occorra, il numero dei posti riservati al personale portantino delle cliniche.

Nelle Università cui siano assegnati posti di portantino, le promozioni di cui al comma secondo del presente articolo vengono disposte separatamente per i posti di portantino e, rispettivamente, per quelli di bidello, custode e usciere.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale con dieci anni di servizio nella carriera è inquadrato presso ciascuna Università o Istituto con il coefficiente 180; il personale con sei anni di servizio nella carriera, con il coefficiente 173; il personale

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 27.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

con due anni di servizio nella carriera, con il coefficiente 159.

L'eventuale maggiore anzianità è utile ai fini degli aumenti di stipendio nei singoli coefficienti.

Art. 29.

Al personale ausiliario del ruolo aggiunto delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore competono le qualifiche di bidello, custode, usciere, portantino di 3<sup>a</sup> classe (coefficiente 151) e dopo tre anni di lodevole servizio quelle di bidello, custode, usciere, portantino di 2<sup>a</sup> classe (coefficiente 159).

Art. 30.

Il passaggio degli ausiliari di ruolo aggiunto del corrispondente ruolo organico ai sensi dell'articolo 346 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, è disposto, presso ciascuna Università o Istituto superiore, nei limiti delle disponibilità nei posti assegnati a ciascuna Università o Istituto medesimi.

Per le Università cui siano assegnati posti di portantino il passaggio predetto è disposto separatamente per i posti di portantino e, rispettivamente, per quelli di bidello, custode, usciere.

Art. 31.

Il personale ausiliario che, per effetto dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1955, n. 448, passa nella qualifica iniziale del ruolo dei tecnici di carriera esecutiva s'intende, in ogni caso, collocato in soprannumero *ad personam* nel ruolo medesimo, ferma restando la indisponibilità del posto di ausiliario dal personale medesimo ricoperto all'atto del passaggio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 28.

*Identico.*

Art. 29.

*Identico.*

Art. 30.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Art. 32.

Nella prima attuazione della presente legge, i nuovi posti di ruolo di ostetrica, di tecnico e di ausiliario sono ripartiti tra le cattedre, gli Istituti ed i servizi delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Nella assegnazione dei posti sarà, peraltro, data precedenza alle cattedre, agli Istituti e ai servizi presso cui presti servizio personale di ruolo aggiunto o comunque non di ruolo.

Art. 33.

Il personale non di ruolo non insegnante comunque assunto e retribuito e nominato in servizio nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore, con qualifica anche salariale, da data anteriore al 1° dicembre 1957, è inquadrato nelle categorie di impiego statale non di ruolo di cui alla tabella annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

L'inquadramento viene effettuato nelle categorie in cui il personale predetto abbia effettivamente esercitato le mansioni, con l'osservanza delle norme relative al possesso dei requisiti richiesti per ciascuna categoria e come appresso specificato:

*Categoria I-a:*

personale in possesso di laurea in ingegneria o in architettura che disimpegni mansioni direttive, di carattere essenzialmente tecnico presso gli Istituti ovvero presso gli Uffici tecnici.

*Categoria I-b:*

1) personale in possesso di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o in economia e commercio, o in scienze economico-marittime, o in scienze coloniali o in lettere, o in filosofia o in materie letterarie,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 31.

*Identico.*

Art. 32.

*Identico.*

*Identico.*

*Categoria I-a:*

*Identico.*

*Categoria I-b:*

1) personale in possesso di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o in economia e commercio, o in scienze economico-marittime, o in scienze coloniali o in lettere, o in filosofia o in materie letterarie,

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

o in pedagogia o in lingue, letterature e istituzioni europee che disimpegni mansioni direttive presso gli uffici delle Segreterie o degli Istituti;

2) personale in possesso di laurea rilasciata da una delle Facoltà delle Università o degli Istituti di istruzione superiore cui il dipendente si sia iscritto a seguito del conseguimento della maturità classica, che disimpegni mansioni direttive nelle Biblioteche delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

*Categoria II:*

1) personale in possesso del diploma di abilitazione tecnica rilasciato da Istituti tecnici (sezione commerciale), ovvero del diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria) ovvero del diploma di ragioniere e di perito commerciale, rilasciato da Istituto tecnico commerciale, che disimpegni mansioni di concetto (ragioneria) presso gli uffici delle Segreterie e degli Istituti;

2) personale in possesso di diploma di Istituti secondari di 2° grado, che disimpegni mansioni di concetto (amministrative) presso gli uffici di Segreteria e degli Istituti;

3) personale in possesso del diploma di geometra o di perito industriale, che disimpegni mansioni di concetto di carattere essenzialmente tecnico presso gli Istituti ovvero presso gli Uffici tecnici; per il personale in servizio negli Istituti può essere riconosciuto valido, in rapporto alle specifiche esigenze degli Istituti stessi, il diploma di abilitazione rilasciato da altro tipo di Istituto tecnico;

4) personale in possesso del diploma di geometra o di perito industriale, che disimpegni mansioni di carattere essenzialmente tecnico, ad esso affidate dal professore in relazione alle necessità dell'insegnamento sperimentale e ai bisogni della ricerca scientifica;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

o in pedagogia o in lingue, letterature e istituzioni europee, o in lingue e letterature straniere, che disimpegni mansioni direttive presso gli uffici delle Segreterie o degli Istituti;

2) *identico*.

*Categoria II:*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

5) personale in possesso di un diploma di licenza di scuola secondaria di 2° grado, che disimpegni mansioni di concetto presso le biblioteche delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

*Categoria III:*

1) personale che disimpegni mansioni esecutive negli uffici delle segreterie e degli Istituti o nelle biblioteche delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, anche se eventualmente non in possesso del prescritto titolo di studio;

2) personale che disimpegni mansioni proprie del personale tecnico (ivi comprese quelle di infermiere e di ostetrica) ad esso affidate dal professore in relazione alle necessità dell'attività universitaria anche se eventualmente non in possesso del prescritto titolo di studio.

*Categoria IV:*

personale che disimpegni mansioni ausiliarie, ivi compreso il personale portantino, presso qualsiasi ufficio delle Università e degli Istituti di istruzione superiore anche se eventualmente non in possesso di licenza elementare.

Per l'inquadramento nella categoria III degli infermieri, si prescinde dal possesso del certificato di cui alla legge 29 febbraio 1954, n. 1046, purchè il servizio prestato sia riconosciuto lodevole.

Il servizio eventualmente prestato con mansioni proprie di categoria inferiore a quella per la quale viene disposto l'inquadramento è valutato per metà della sua durata.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si osservano anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli aggiunti. Esse sostituiscono i commi primo e secondo dell'articolo 1 e modificano ed integrano gli articoli da 2 a 5 della legge 21 marzo 1958, n. 287, con effetto dalla data di applicazione della legge medesima.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

*Categoria III:*

*Identico.*

*Categoria IV:*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Il personale che ritenga di avere titolo all'applicazione del presente articolo deve presentare apposita domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 34.

L'indennità di profilassi di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 286, spetta al personale tecnico, di ruolo e non di ruolo, delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva (compresi gli infermieri) e della carriera degli ausiliari (compresi i portantini), in servizio presso Istituti clinici.

Per il personale delle carriere direttiva e di concetto la predetta indennità potrà essere fissata, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, in misura pari, ma comunque non superiore, a quella stabilita per l'indennità di lavoro nocivo e rischioso dovuta al personale assistente in applicazione dell'articolo 18 della legge 18 marzo 1958, n. 349.

Al personale indicato nel comma primo del presente articolo che presti servizio presso Istituti, cattedre o servizi cui sia connesso un particolare rischio e che saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, spetta una indennità di lavoro nocivo e rischioso. La misura di tale indennità sarà stabilita con il predetto decreto ministeriale. La misura stessa non potrà essere superiore, nei confronti del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria, a quella prevista per l'indennità di profilassi e, nei confronti del personale delle carriere direttiva e di concetto, a quella prevista per il personale assistente.

Le indennità di profilassi e di lavoro nocivo e rischioso non sono comunque cumulabili.

L'indennità di lavoro notturno prevista dall'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 286, è fissata in lire 500 per ogni turno di servizio, e compete al personale delle car-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 33.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

riere indicate nel primo comma del presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano con effetto dal 1° novembre 1961.

Sino all'emanazione dei decreti previsti dai precedenti commi secondo e terzo al personale interessato sarà corrisposta l'indennità di profilassi nella misura e con le condizioni previste in applicazione dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 286, salvo conguaglio in rapporto alle misure fissate con i predetti decreti.

#### Art. 35.

Il servizio di ruolo aggiunto riconosciuto al personale tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 6 della legge 21 marzo 1958, n. 287, è utile nel rispettivo ruolo organico per tutta la sua durata, ma in ogni caso per non più di sei anni, ai fini degli aumenti periodici di stipendio nel coefficiente immediatamente superiore all'iniziale.

#### Art. 36.

Sino a quando non saranno stati assegnati a ciascuna Università o Istituto di istruzione superiore posti di ruolo in numero corrispondente alle unità dipendenti non di ruolo o di ruolo aggiunto in servizio da data anteriore al 1° maggio 1961, il Ministro della pubblica istruzione può disporre, in rapporto a singole cessazioni dal servizio fra i dipendenti predetti, e su motivata richiesta delle Autorità accademiche, assunzioni di personale non di ruolo, con le condizioni e con le modalità previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dalle successive disposizioni e col relativo trattamento economico.

In ogni caso, tale facoltà non potrà essere esercitata oltre il 1° luglio 1968.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

#### Art. 34.

*Identico.*

#### Art. 35.

Sino a quando non saranno stati assegnati a ciascuna Università o Istituto di istruzione superiore posti di ruolo in numero corrispondente alle unità dipendenti non di ruolo o di ruolo aggiunto in servizio da data anteriore al 1° maggio 1961, le Autorità accademiche in rapporto a singole cessazioni dal servizio fra i dipendenti predetti, possono procedere ad assunzioni di personale non di ruolo, con le condizioni e con le modalità previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dalle successive disposizioni e col relativo trattamento economico.

*Soppresso.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Art. 37.

I ruoli organici del personale calcolatore, del personale tecnico e del personale ausiliario degli Osservatori astronomici di cui alla legge 8 agosto 1942, n. 1145, e successive modificazioni, sono sostituiti, con effetto dal 1° novembre 1959, con quelli di cui alle annesse tabelle *O*, *P* e *Q*.

Per i posti vacanti nei ruoli di cui al precedente comma valgono, se ed in quanto necessario, le norme di cui all'articolo 13 della presente legge.

Art. 38.

Le promozioni alle qualifiche superiori all'iniziale del ruolo dei calcolatori degli Osservatori astronomici avvengono:

a) a calcolatore aggiunto, dopo un triennio di effettivo servizio nella qualifica di vice calcolatore, compreso il servizio di prova;

b) a calcolatore, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di calcolatore aggiunto;

c) a primo calcolatore, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di calcolatore;

d) a calcolatore capo, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di primo calcolatore.

Per le promozioni di cui al precedente comma occorre il giudizio favorevole del competente direttore di Osservatorio.

Art. 39.

I vice calcolatori, i calcolatori aggiunti e i calcolatori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno in-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 36.

*Identico.*

Art. 37.

*Identico.*

Art. 38.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

quadrati nella qualifica corrispondente a quella organicamente rivestita alla predetta data, conservando l'anzianità di servizio maturata in quest'ultima qualifica.

I vincitori del concorso indetto per la promozione al grado IX del soppresso ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, saranno inquadrati nella qualifica di calcolatore mantenendo ferma l'anzianità loro assegnata nella qualifica stessa in base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del citato decreto presidenziale n. 4.

Art. 40.

Per lo sviluppo di carriera del personale tecnico di carriera esecutiva degli Osservatori astronomici si osservano le norme previste dall'articolo 25 della presente legge per il personale tecnico di carriera esecutiva delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

Nei confronti del personale della predetta carriera degli Osservatori astronomici presentemente in servizio si osservano le norme di cui all'articolo 26 della presente legge.

Art. 41.

Le promozioni a custode o usciere di 2<sup>a</sup> classe e di 1<sup>a</sup> classe nel ruolo degli ausiliari degli Osservatori astronomici, si conseguono, a ruolo aperto, mediante scrutinio di merito assoluto, al quale sono ammessi gli impiegati del ruolo che abbiano compiuto rispettivamente due anni e sei anni di effettivo servizio nella carriera.

La promozione a custode o usciere capo è conferita ai sensi dell'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, e dopo almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 39.

Per lo sviluppo di carriera del personale tecnico di carriera esecutiva degli Osservatori astronomici si osservano le norme previste dall'articolo 24 della presente legge per il personale tecnico di carriera esecutiva delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

Nei confronti del personale della predetta carriera degli Osservatori astronomici presentemente in servizio si osservano le norme di cui all'articolo 25 della presente legge.

Art. 40.

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Nella prima applicazione della presente legge, il personale con dieci anni di servizio nella carriera è inquadrato col coefficiente 180; il personale con sei anni di servizio nella carriera, con il coefficiente 173; il personale con due anni di servizio nella carriera, con il coefficiente 159.

L'eventuale maggiore anzianità è utile ai fini degli aumenti di stipendio nei singoli coefficienti.

Art. 42.

Il Ministro della pubblica istruzione può assegnare a ciascun Osservatorio astronomico, all'Osservatorio vesuviano e al Giardino coloniale di Palermo, non più di una unità dai ruoli organici delle carriere di concetto delle segreterie universitarie e dal ruolo organico della carriera esecutiva delle segreterie medesime per la tenuta dell'amministrazione e della contabilità.

Art. 43.

Il Ministro della pubblica istruzione può, per esigenze di servizio, sentito il parere del rettore e del direttore interessati, disporre il trasferimento di tecnici coadiutori e di tecnici di carriera esecutiva, assegnati a cattedre di astronomia, qualunque sia la qualifica da essi rivestita, dai ruoli di cui alle tabelle *F* ed *M* a quelli, rispettivamente, dei calcolatori e dei tecnici di carriera esecutiva degli Osservatori astronomici e viceversa.

Il trasferimento di cui al presente articolo è subordinato alla disponibilità di posti in organico.

Nel passaggio di ruolo di cui al primo comma il tecnico conserva la qualifica e la anzianità maturata nel ruolo di provenienza che è utile agli effetti della progressione economica e di carriera.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 41.

*Identico.*

Art. 42.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

**Art. 44.**

Il posto di ruolo di segretario contabile-economista del Giardino coloniale di Palermo di cui alla legge 23 maggio 1952, n. 632, è soppresso.

Nella prima applicazione della presente legge, il titolare del predetto posto sarà inquadrato nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, alla qualifica che gli competerà in base alla anzianità di ruolo maturata, anzianità che è utile per l'ulteriore progressione in carriera. La promozione del predetto titolare alla qualifica di primo segretario sarà disposta, in deroga all'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per anzianità congiunta al merito.

**Art. 45.**

Sono istituiti, con effetto dal 1° novembre 1962, presso il Ministero della pubblica istruzione, i seguenti ruoli:

a) ruolo degli ingegneri degli uffici tecnici delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria (carriera direttiva);

b) ruolo dei tecnici coadiutori per gli uffici tecnici predetti (carriera di concetto);

c) ruolo dei tecnici laureati per gli Osservatori astronomici e per l'Osservatorio vesuviano (carriera direttiva);

d) ruolo dei tecnici coadiutori per gli Osservatori astronomici e per l'Osservatorio vesuviano (carriera di concetto).

La dotazione organica dei ruoli di cui al precedente comma è determinata nelle tabelle R, S, T, U, annesse alla presente legge.

Al personale di cui al presente articolo, si applicano, per la immissione in ruolo, lo stato giuridico, lo sviluppo di carriera, le norme che vigono al medesimo titolo per gli impiegati civili dello Stato. È fatta, peraltro, salva nei confronti del personale medesimo l'osservanza delle disposizioni particolari contenute negli articoli seguenti.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

**Art. 43.**

*Identico.*

**Art. 44.**

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Nei confronti del personale di cui alle lettere *a)* e *b)* si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766 e successive integrazioni, sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione.

**Art. 46.**

I posti del ruolo degli ingegneri e del ruolo dei tecnici coadiutori degli uffici tecnici sono assegnati dal Ministro della pubblica istruzione alle Università e Istituti d'istruzione superiore in rapporto all'entità dei relativi complessi edilizi.

**Art. 47.**

Le promozioni alle qualifiche superiori del ruolo degli ingegneri degli uffici tecnici universitari avvengono:

*a)* a Ingegnere aggiunto di I classe, dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica di Ingegnere aggiunto di II classe compreso il periodo di prova;

*b)* a Ingegnere di III classe dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica di Ingegnere aggiunto di I classe;

*c)* a Ingegnere di II classe dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di Ingegnere di III classe;

*d)* a Ingegnere di I classe dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di Ingegnere di II classe.

Per le promozioni di cui al precedente comma occorre il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione della Università o Istituto superiore, su motivata proposta del Rettore.

**Art. 48.**

Per le promozioni nel ruolo dei tecnici coadiutori degli Uffici tecnici universitari si osservano le norme previste nell'articolo 11,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

**Art. 45.**

*Identico.*

**Art. 46.**

*Identico.*

**Art. 47.**

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

comma primo, della presente legge per i tecnici coadiutori degli istituti universitari.

Per le promozioni stesse occorre il giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione dell'Università o Istituto superiore, su motivata proposta del capo dell'ufficio tecnico o, in mancanza, del Direttore amministrativo.

#### Art. 49.

Nella prima applicazione della presente legge, metà dei posti del ruolo degli Ingegneri sono conferiti mediante concorso, da indirsi per la qualifica iniziale, riservato al personale che abbia esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore statali, per almeno un biennio alla data dal 1° novembre 1962, funzioni di Ingegnere dell'Ufficio tecnico e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite di età, prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire.

La norma di cui al precedente comma si applica anche per quanto concerne il ruolo dei tecnici coadiutori degli Uffici tecnici, nei confronti del personale che abbia esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore statali per almeno un biennio alla data predetta funzioni proprie del ruolo stesso e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite di età, prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire.

Nei confronti del personale che venga immesso ai sensi dei precedenti commi nei ruoli indicati nei commi medesimi l'anzianità maturata nel ruolo cui attualmente appartiene con qualifica non inferiore a quella corrispondente al coefficiente 202, sarà utile per due terzi e, comunque, per non più di quattro anni complessivi ai fini della progressione di carriera. Coloro peraltro, che nel ruolo di provenienza abbiano maturato, alla data del 1° novembre 1962 un'anzianità di servizio di almeno 10 anni conserveranno lo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

#### Art. 48.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

stesso coefficiente raggiunto nella carriera di provenienza con l'anzianità conseguita nel coefficiente stesso.

Art. 50.

Per le promozioni nel ruolo dei tecnici laureati e in quello dei tecnici coadiutori degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste negli articoli 6 e 11 della presente legge, rispettivamente per i tecnici laureati e per i tecnici coadiutori degli Istituti universitari.

Le promozioni sono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione su motivata proposta del Direttore dell'Osservatorio e sentito il parere del Consiglio di amministrazione del Ministero.

Art. 51.

I posti di ruolo di cui all'articolo 45 debbono essere messi a concorso entro un anno dalla loro istituzione o vacanza.

Alle esigenze funzionali annesse ai posti disponibili nei ruoli di cui al comma precedente può provvedersi, nelle more dei relativi concorsi, mediante il conferimento di incarichi da disporsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Ai titolari degli incarichi di cui al precedente comma è attribuito un compenso mensile lordo commisurato al trattamento fondamentale iniziale stabilito dalle disposizioni vigenti per la categoria del personale statale non di ruolo corrispondente alla carriera cui appartengono i posti relativi all'incarico.

L'incarico, che può essere conferito anche in caso di legittimo impedimento di personale appartenente ai ruoli suddetti, termina col cessare della causa che ha dato luogo al conferimento dell'incarico medesimo, e co-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 49.

*Identico.*

Art. 50.

I posti di ruolo di cui all'articolo 44 debbono essere messi a concorso entro un anno dalla loro istituzione o vacanza.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

munque all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo, o al rientro in servizio del titolare sostituito.

Art. 52.

Le disposizioni di cui all'articolo 33 si applicano, con effetto dal 1° luglio 1962, anche nei confronti del personale non di ruolo non insegnante comunque assunto e denominato in servizio nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore, anche con qualifica salariale da data posteriore al 30 novembre 1957, ma comunque anteriore al 1° maggio 1961.

Non si osserva, nei confronti del predetto personale, il disposto del terzo comma dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, numero 287.

Art. 53.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge — salvo per la parte relativa agli articoli 46 e seguenti per la quale si provvederà con gli ordinari stanziamenti di bilancio — si farà fronte mediante utilizzazione delle quote destinate agli scopi di cui alla legge medesima sui fondi accantonati per il finanziamento del Piano di sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969.

I fondi di cui al precedente comma, eventualmente non utilizzati in ciascuno esercizio, potranno essere utilizzati, in deroga alle vigenti norme, anche negli esercizi successivi con la medesima destinazione di cui alla presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 54.

Le norme della presente legge, salvo diverse disposizioni contenute nei singoli articoli, si applicano con effetto dal 1° novembre 1961.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 51.

Le disposizioni di cui all'articolo 32 si applicano, con effetto dal 1° luglio 1962, anche nei confronti del personale non di ruolo non insegnante comunque assunto e denominato in servizio nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore, anche con qualifica salariale da data posteriore al 30 novembre 1957, ma comunque anteriore al 1° maggio 1961.

*Identico.*

Art. 52.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge — salvo per la parte relativa agli articoli 45 e seguenti per la quale si provvederà con gli ordinari stanziamenti di bilancio — si farà fronte mediante utilizzazione delle quote destinate agli scopi di cui alla legge medesima sui fondi accantonati per il finanziamento del Piano di sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 53.

*Identico.*



TABELLA A.

**RUOLO ORGANICO DEI CONSERVATORI DEI MUSEI DELLE SCIENZE  
E DEI CURATORI DEGLI ORTI BOTANICI UNIVERSITARI**

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Conservatore o Curatore di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	} 70 (a)
402	Conservatore o Curatore di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	
325	Conservatore o Curatore di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	
271	Conservatore o Curatore aggiunto . . . . .	
229	Vice Conservatore o Vice Curatore . . . . .	

(a) Tre posti di Conservatore sono riservati: uno per il Museo di Storia della Scienza di Firenze, uno per il Museo annesso all'Osservatorio Astronomico di Roma e uno per l'Istituto papirologico « Girolamo Vitielli » di Firenze; un posto di Curatore è riservato per il Giardino Coloniale di Palermo in sostituzione del posto di Vice Direttore Agronomo. Nel predetto posto di Curatore, nella prima applicazione della presente legge, sarà inquadrato, con assegnazione al coefficiente che gli spetterà in base all'anzianità maturata nel ruolo di provenienza e con la conservazione, «*ad personam*», della qualifica di cui è in possesso, il Vice Direttore Agronomo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

TABELLA B.

**RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEI TECNICI  
LAUREATI PER GLI ISTITUTI UNIVERSITARI**

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
		dal 1°/11/1961
550	Tecnico laureato capo . . . . .	200
		» 1°/ 7/1962
500	Tecnico laureato principale . . . . .	400
		» 1°/ 7/1963
402	Tecnico laureato di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	500
		» 1°/ 7/1964
325	Tecnico laureato di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	600
		» 1°/ 7/1965
271	Tecnico laureato di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	700
		» 1°/ 7/1966
		» 1°/ 7/1967
		» 1°/ 7/1968
		1.000

TABELLA C.

**RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE  
DELLE BIBLIOTECHE DI FACOLTA' E SCUOLE DEI SEMINARI E DEGLI  
ISTITUTI SCIENTIFICI**

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Bibliotecario di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	6
402	Bibliotecario di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	9
325	Bibliotecario di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	} 30
271	Bibliotecario aggiunto . . . . .	
229	Vice bibliotecario . . . . .	
		<u>45</u>

*Nota.* — Il posto organico della Biblioteca della Scuola Normale Superiore di Pisa, istituito con la legge 24 luglio 1957, n. 756, è soppresso. Nella prima applicazione della presente legge, il titolare del posto medesimo sarà inquadrato nel ruolo organico di cui alla presente tabella, nella qualifica che gli competerà in base all'anzianità di ruolo maturata, anzianità che è utile per l'ulteriore progressione in carriera.

TABELLA A

*Identica.*

TABELLA B

*Identica.*

TABELLA C

*Identica.*

---

*Nota - (Identica)*

TABELLA D.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEGLI AIUTO  
BIBLIOTECARI ADDETTI ALLE BIBLIOTECHE DI FACOLTA' E SCUOLE  
DEI SEMINARI E DEGLI ISTITUTI SCIENTIFICI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
402	Aiuto bibliotecario superiore . . . . .	20
325	Aiuto bibliotecario principale . . . . .	50
271	Aiuto bibliotecario . . . . .	65
229	Aiuto bibliotecario aggiunto . . . . .	115
202	Aiuto vice bibliotecario . . . . .	
		<u>250</u>

TABELLA E.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEL PERSONALE  
AMMINISTRATIVO DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI  
D'ISTRUZIONE SUPERIORE

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
402	Segretario principale . . . . .	20
325	Primo segretario . . . . .	45
271	Segretario . . . . .	80
229	Segretario aggiunto . . . . .	105
202	Vice segretario . . . . .	
		<u>250</u>

TABELLA F.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEI TECNICI COADIUTORI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
		dal 1°/11/1961
402	Tecnico coadiutore capo di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	240
		» 1°/ 7/1962
325	Tecnico coadiutore di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	400
		» 1°/ 7/1963
271	Tecnico coadiutore di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	500
		» 1°/ 7/1964
229	Tecnico coadiutore di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	600
		» 1°/ 7/1965
202	Tecnico coadiutore aggiunto . . . . .	700
		» 1°/ 7/1966
		» 1°/ 7/1967
		» 1°/ 7/1968
		800
		900
		1.000

TABELLA D

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEGLI AIUTO  
BIBLIOTECARI ADDETTI ALLE BIBLIOTECHE DI FACOLTA' E SCUOLE  
DEI SEMINARI E DEGLI ISTITUTI SCIENTIFICI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
402	Aiuto bibliotecario superiore . . . . .	20
325	Aiuto bibliotecario principale . . . . .	50
271	Aiuto bibliotecario . . . . .	} 180
229	Aiuto bibliotecario aggiunto . . . . .	
202	Aiuto vice bibliotecario . . . . .	
		250

TABELLA E

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEL PERSONALE  
AMMINISTRATIVO DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI  
D'ISTRUZIONE SUPERIORE

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
402	Segretario principale . . . . .	20
325	Primo segretario . . . . .	45
271	Segretario . . . . .	} 185
229	Segretario aggiunto . . . . .	
202	Vice segretario . . . . .	
		250

TABELLA F

*Identica.*

TABELLA G

**RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO  
DELLE OSTETRICHE**

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
402	Ostetrica capo . . . . .	100 (a)
325	Ostetrica di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	
271	Ostetrica di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	
229	Ostetrica di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	
202	Ostetrica aggiunta . . . . .	

(a) Un posto è riservato alla Scuola di Ostetricia di Venezia.

TABELLA H

**RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI UFFICI  
AMMINISTRATIVI DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE  
SUPERIORE**

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Direttore amministrativo di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	12
500	Direttore amministrativo di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	26
402	Direttore di Sezione . . . . .	40
325	Consigliere di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	187
271	Consigliere di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	
229	Consigliere di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	
		<u>265</u>

TABELLA I

**RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA SPECIALE DEL PERSONALE  
DI RAGIONERIA DELLE SEGRETERIE UNIVERSITARIE**

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
<b>CARRIERA DIRETTIVA</b>		
500	Direttore di ragioneria . . . . .	5
402	Ragioniere principale . . . . .	22
325	Primo ragioniere . . . . .	50
<b>CARRIERA DI CONCETTO</b>		
271	Ragioniere . . . . .	78
229	Ragioniere aggiunto . . . . .	115
202	Vice ragioniere . . . . .	
		<u>279</u>

*Nota.* — A non più di due direttori di ragioneria possono, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, essere conferite funzioni ispettive con la qualifica di ispettore superiore di ragioneria. Gli emolumenti relativi faranno carico agli stanziamenti propri della Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

## TABELLA G

*Identica.*

## TABELLA H

*Identica.*

## TABELLA I

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA SPECIALE DEL PERSONALE  
DI RAGIONERIA DELLE SEGRETERIE UNIVERSITARIE

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
CARRIERA DIRETTIVA		
500	Direttore di ragioneria . . . . .	5
402	Ragioniere principale . . . . .	22
325	Primo ragioniere . . . . .	50
CARRIERA DI CONCETTO		
271	Ragioniere . . . . .	} 193
229	Ragioniere aggiunto . . . . .	
202	Vice ragioniere . . . . .	
		<u>270</u>

*Nota. - Identica.*

TABELLA L

**RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DELLE SEGRETERIE  
UNIVERSITARIE**

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
271	Archivista capo . . . . .	120
229	Primo archivista . . . . .	230
202	Archivista . . . . .	400
180	Applicato . . . . .	840
157	Applicato aggiunto . . . . .	840
		<u>1.590</u>

TABELLA M

**RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA  
DEL PERSONALE TECNICO COMPRESI GLI INFERMIERI DELLE UNIVERSITA'  
E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE**

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
325	Infermiera capo sala superiore . . . . .	3.100
271	Tecnico o infermiere principale . . . . .	
	Infermiera capo sala principale . . . . .	
229	Tecnico o infermiere di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	
	Infermiera capo sala . . . . .	
	Infermiera diplomata . . . . .	
202	Infermiera . . . . .	
	Vice capo sala . . . . .	
	Tecnico o infermiere di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	
180	Tecnico o infermiere di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	
	Infermiera diplomata in prova . . . . .	
157	Tecnico o infermiere in prova . . . . .	

TABELLA N

**RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE AUSILIARIO  
DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE**

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
180	Bidello capo, custode capo, usciere capo, portantino capo	4.700 (a)
173	Bidello, custode, usciere, portantino di 1 <sup>a</sup> classe . .	
159	Bidello, custode, usciere, portantino di 2 <sup>a</sup> classe . .	
151	Bidello, custode, usciere, portantino di 3 <sup>a</sup> classe . .	

(a) I posti di ruolo sono aumentati di 50 unità in ognuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1968-69 sino a raggiungere, da tale esercizio, il numero di 5.050.

Le promozioni alle qualifiche cui è connesso il coefficiente 180 sono conferite, presso ciascuna Università o Istituto di istruzione superiore, nei limiti previsti dall'articolo 28 secondo comma, della presente legge.

TABELLA L

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DELLE SEGRETERIE  
UNIVERSITARIE

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
271	Archivista capo . . . . .	120
229	Primo archivista . . . . .	230
202	Archivista . . . . .	} 1.240
180	Applicato . . . . .	
157	Applicato aggiunto . . . . .	

TABELLA M

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA  
DEL PERSONALE TECNICO COMPRESI GLI INFERMIERI DELLE UNIVERSITA'  
E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
325	Tecnico capo o infermiere capo . . . . .	} 3.100
	Infermiera capo sala superiore . . . . .	
271	Tecnico o infermiere principale . . . . .	
	Infermiera capo sala principale . . . . .	
229	Tecnico o infermiere di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	
	Infermiera capo sala . . . . .	
	Infermiera diplomata . . . . .	
202	Infermiera . . . . .	
	Vice capo sala . . . . .	
	Tecnico o infermiere di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	
180	Tecnico o infermiera di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	
	Infermiera diplomata in prova . . . . .	
157	Tecnico o infermiere in prova . . . . .	

TABELLA N

*Identica.*

TABELLA O

**RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO  
DEI CALCOLATORI DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI**

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
402	Calcolatore capo . . . . .	18 (a)
325	Primo calcolatore . . . . .	
271	Calcolatore . . . . .	
229	Calcolatore aggiunto . . . . .	
202	Vice calcolatore . . . . .	

(a) Un posto è riservato all'Osservatorio vesuviano.

TABELLA P

**RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA  
DEL PERSONALE TECNICO DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI**

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
271	Tecnico principale . . . . .	28 (a)
229	» di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	
202	» di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	
180	» di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	
157	» in prova . . . . .	

(a) Sono compresi: 1) un posto per l'Osservatorio vesuviano; 2) un posto per l'Erbario Coloniale di Firenze; 3) un posto per la Collezione Elmintologica centrale italiana, in sostituzione del posto di curatore; 4) un posto per il Giardino coloniale di Palermo, in sostituzione di quello di capo coltivatore.

Nei posti di cui ai numeri 3) e 4) saranno inquadrati, nella prima applicazione della presente legge, rispettivamente, il curatore della predetta Collezione e il capo coltivatore del Giardino coloniale in servizio di ruolo alla data del 1° novembre 1961. L'inquadramento per il quale si prescinde, ove occorra, dal possesso del prescritto titolo di studio, comporta l'assegnazione alla qualifica che spetterà in base alla anzianità di ruolo già maturata alla predetta data.

TABELLA Q

**RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE AUSILIARIO  
DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI**

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
180	Custode capo, usciere capo . . . . .	12
173	Custode, usciere di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	23
159	Custode, usciere di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	
151	Custode, usciere di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	
		<u>35</u>

Sono compresi: 1) i due posti del ruolo del personale ausiliario dell'Osservatorio Vesuviano che viene pertanto soppresso, ferma restando l'assegnazione dei posti stessi all'Osservatorio predetto; 2) un posto di custode per l'Erbario coloniale di Firenze e due posti di custode per il Giardino Coloniale di Palermo.

TABELLA O

*Identica.*

TABELLA P

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA  
DEL PERSONALE TECNICO DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
325	Tecnico capo . . . . .	
271	» principale . . . . .	
229	» di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	28 (a)
202	» di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	
180	» di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	
157	» in prova . . . . .	

(a) *Identica.*

TABELLA Q

*Identica*NOTA. — *Identica*

TABELLA R

**RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI INGEGNERI DEGLI  
UFFICI TECNICI DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI  
DI ISTRUZIONE SUPERIORE**

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Ingegneri di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	20
402	Ingegneri di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	
325	Ingegneri di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	
271	Ingegnere aggiunto di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	
229	Ingegnere aggiunto di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	

TABELLA S

**RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO  
DEI TECNICI COADIUTORI DEGLI UFFICI TECNICI UNIVERSITARI**

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
402	Tecnico coadiutore capo . . . . .	80
325	Tecnico coadiutore di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	
271	Tecnico coadiutore di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	
229	Tecnico coadiutore di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	
202	Tecnico coadiutore aggiunto . . . . .	

TABELLA T

**RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEI TECNICI LAUREATI  
PER GLI OSSERVATORI ASTRONOMICI E PER L'OSSERVATORIO VESUVIANO**

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
550	Tecnico laureato capo . . . . .	18
500	Tecnico laureato principale . . . . .	
402	Tecnico laureato di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	
325	Tecnico laureato di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	
271	Tecnico laureato di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	

TABELLA U

**RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO  
DEI TECNICI COADIUTORI DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI  
E DELL'OSSERVATORIO VESUVIANO**

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
402	Tecnico coadiutore capo . . . . .	24
325	Tecnico coadiutore di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	
271	Tecnico coadiutore di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	
229	Tecnico coadiutore di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	
202	Tecnico coadiutore aggiunto . . . . .	

TABELLA R

*Identica.*

TABELLA S

*Identica.*

TABELLA T

*Identica.*

TABELLA U

*Identica.*